1. Istituito il nuovo Albo delle società cooperative

Con il **D.M. 23 giugno 2004**, pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004, si è provveduto alla istituzione dell' **Albo delle società cooperative** presso il Ministero delle attività produttive.

Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (10 gennaio 2005), tutte le società cooperative saranno tenute a presentare domanda di iscrizione all'Albo, che sarà gestito con modalità telematiche dalle Camere di Commercio.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata presso l'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio dove la cooperativa ha la propria sede legale.

Questo nuovo Albo sostituirà a tutti gli effetti sia il Registro prefettizio che lo Schedario generale della Cooperazione.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: "Il nuovo Albo per le società cooperative", scaricabile dalla sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario – Testi e commenti.

2. Situazioni di emergenza e gestione degli atti voluminosi o non riproducibili

Con il **Decreto del 6 agosto 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, il Ministero delle attività produttive ha emanato indicazioni operative relative alla gestione del Registro delle imprese soprattutto in relazione a due problemi, che da tempo attendevano una soluzione: il mancato funzionamento dei supporti informatici e il deposito degli atti voluminosi o contenenti allegati fuori formato, non archiviabili otticamente.

Il decreto è composto di **tre sezioni**:

- 1) la prima riguarda le ipotesi di emergenza (artt. 1-4);
- 2) la seconda riguarda la gestione degli atti voluminosi (art. 5);
- 3) la terza riguarda l'uso della posta elettronica certificata nelle comunicazioni tra Registro delle imprese e utenza (art. 6).

Le ipotesi di emergenza previste dal decreto possono riguardare:

- a) il mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici necessari per l'invio telematico;
- b) il mancato funzionamento del dispositivo di firma digitale.

Il decreto fornisce, inoltre, una soluzione al problema del deposito degli "atti voluminosi" (oltre 30 fogli), i quali a loro volta possono distinguersi in:

a) atti "non inviabili telematicamente", in quanto di limiti dimensionali troppo grandi;

b) atti "non riproducibili" in quanto contenenti fogli di dimensioni maggiori di quelli standard (es. planimetrie, disegni, ecc.). In questo caso, bisogna precisare – cosa che il decreto non fa - che l'atto "non riproducibile" potrebbe essere anche quello composto di un numero di fogli inferiore a trenta.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: "Il mancato funzionamento degli strumenti informatici e telematici e la possibilità del deposito degli atti su carta. Il deposito degli atti voluminosi o non riproducibili", scaricabile dalla sezione "Trasmissione telematica".

3. Gli organismi di conciliazione

Sono stati pubblicati nella G.U. n. 197 del 23 agosto 2004 i due regolamenti in materia di conciliazione stragiudiziale previsti dal provvedimento sul nuovo rito societario.

Il primo (D.M. 23 luglio 2004, n. 222) disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da enti pubblici (Parte Prima) e da privati (Parte Seconda), deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, D.Lgs. n. 5/2003, nonché i criteri e le modalità di iscrizione nel registro stesso, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i relativi effetti.

Gli organismi di conciliazione costituti, anche in forma associata, dalle Camere di Commercio saranno iscritti di diritto.

Il secondo (**D.M. 23 luglio 2004, n. 223**) disciplina **l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione** costituiti da enti pubblici di diritto interno (previsti dall'art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 5/2003) ed i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al citato decreto attuativo *ex* art. 38, D.Lgs. n. 5/2003.

4. Nuove procedure per la cancellazione d'ufficio delle imprese non più operative

Con il **D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247**, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004, concernente "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese", si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dove si disponeva la delegificazione e la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti, tra cui il "Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi".

Il decreto, che entrerà in vigore il 19 ottobre 2004, completa il quadro degli strumenti normativi varati per eliminare dall'ordinamento giuridico i soggetti che non svolgono più alcuna attività economica.

Il nuovo decreto affronta nuove problematiche, con esplicito riferimento alle sole **imprese individuali** e **società di persone**, prevedendo circostanze nuove quali: il decesso del titolare, la irreperibilità dell'impresa, la perdita dei titoli

autorizzativi o abilitativi richiesti per l'esercizio dell'attività dichiarata, la mancanza del codice fiscale, ecc.

Allo stesso tempo il regolamento disciplina le procedure che dovranno essere seguite dalle Camere di Commercio quando, da vari indizi o fatti, si desuma la inesistenza dell'impresa.

Diciamo subito che si tratta di tutto fuorché di una vera e propria semplificazione. Un'altra occasione persa per avviare una seria operazione di semplificazione dando la possibilità ai Conservatori di procedere alla cancellazione delle imprese non più operanti, senza ricorrere al Giudice del registro.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: "REGISTRO DELLE IMPRESE: semplificate le procedure per la cancellazione d'ufficio delle imprese non più operative", scaricabile dalla sezione: LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi > Registri > Registro delle imprese.

5. Debutto della Società Europea (SE)

L' 8 ottobre 2004, dopo tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, è entrato in vigore il Regolamento CE n. 2157/2001, relativo allo statuto della Società Europea (SE).

Due sono i provvedimenti che riguardano la SE: il **Regolamento CE n. 2157/2001**, che disciplina in dettaglio le regole di costituzione e di funzionamento delle Società europee e l'altro, e la **Direttiva 2001/86/CE**, che stabilisce le regole di partecipazione dei lavoratori alla creazione e allo sviluppo della società stessa.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di creare una Società Europea dotata di un proprio statuto giuridico, per permettere a società di Stati membri differenti di fondersi, di formare una holding o una filiale comune senza dover sottostare ai vincoli giuridici e pratici derivanti da quindici ordinamenti giuridici differenti.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: "La società europea. Procedura di costituzione e struttura organizzativa", scaricabile dalla sezione: IN PRIMO PIANO – Diritto societario europeo.

6. Riforma del diritto societario: un altro decreto correttivo in vista

In data 28 ottobre 2004 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il **Decreto correttivo** ai Decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003, e successive modificazioni, in materia di diritto societario, nonché del Decreto legislativo n. 37 del 2004, recante modifiche ai testi unici delle leggi in materia bancaria e creditizia e dell'intermediazione finanziaria.

Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per una breve sintesi delle novità introdotte si rimanda a: "Nuovi ritocchi alla riforma societaria Le novità più importanti introdotte dal nuovo decreto correttivo in materia di Codice Civile", scaricabile dalla sezione: IN PRIMO PIANO – La riforma del diritto societario – Testi e commenti

7. L'adeguamento degli statuti delle società cooperative

Il **31 dicembre 2004**, previsto dall'art. 223-duodecies delle disposizioni attuative e transitorie del Codice Civile, è il termine ultimo per l'adeguamento degli statuti delle società cooperative alle norme inderogabili della legge di riforma del diritto societario.

Considerato che non sembra vi sia alcuna prospettiva di proroga, gli amministratori dovranno attivarsi a predisporre un testo di statuto da sottoporre all'assemblea e procedere alla convocazione della stessa al fine di giungere in tempo utile alla delibera di variazione dello statuto.

Non sono previste semplificazioni procedurali. Le cooperative non possono quindi esimersi dalla procedura della convocazione dell'assemblea straordinaria e dal raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dagli statuti.

Solo in terza convocazione sarà possibile usufruire di un quorum particolarmente agevolato (la maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea).

Dal 1° gennaio 2005, la "sanzione" per il mancato adeguamento è rappresentata dalla **perdita dei benefici fiscali**

Si ricorda, infine, che, entro lo stesso termine, le **piccole società cooperative**, costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, dovranno trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice e quindi in una società cooperativa che adotta le norme sulla Srl.

Per un approfondimento dell'argomento, si rimanda a: "Le principali scadenze previste dalla riforma per le società cooperative. Le norme transitorie", scaricabile dalla sezione: La riforma del diritto societario.

8. FEDRA Plus

FEDRA Plus è il nuovo prodotto di InfoCamere realizzato da CEDCAMERA (Azienda Speciale di Servizi Informatici della Camera di Commercio di Milano) per la gestione e la compilazione della modulistica al Registro delle imprese. Oltre a recepire nuove modalità operative di compilazione, il nuovo pacchetto FEDRA Plus si allinea alle nuove disposizioni in materia di diritto societario, in vigore del 1° gennaio 2004.

FEDRA Plus può già essere utilizzato per la compilazione delle pratiche da inviare al Registro delle imprese, in alternativa all'attuale Fedra.

Il programma può essere scaricato al seguente indirizzo: http://www.cedcamera.com/fedraplus/